

SCADENZARIO NUCLEO DI VALUTAZIONE

MESE	DOCUMENTI DA PORTARE IN APPROVAZIONE	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DAL NUCLEO
Gennaio	SMA anno accademico precedente Scheda valutazione SMA anno accademico precedente Relazione annuale CPDS Documento di programmazione CdS di nuova istituzione (Il passaggio in Nucleo) e conseguente Relazione Eventuale documento di Programmazione Triennale Analisi finanziamenti	
Febbraio	Documento di programmazione CdS di nuova istituzione (Il passaggio in Nucleo) e conseguente Relazione (se non già passato a gennaio) Eventuale documento di Programmazione Triennale (se non già passato a gennaio)	
Marzo	Rilevazione annuale delle opinioni degli studenti sulla didattica Eventuali Rapporti di Riesame Ciclico Schede valutazione Rapporti di Riesame Ciclico	Monitoraggio Ufficio Studi delle carriere per invio a Direttori dei CdS e responsabile Tutorato
Aprile	Performance Piano Strategico (anno precedente) Documento di programmazione CdS di nuova istituzione (I passaggio in Nucleo) SUA-CdS anno a venire, completa di quadri B e C	Banca dati KPI per SMA intermedia Report tirocini da Career Service per SUA-CdS
Maggio	Indagine Laureandi Indagine sulla qualità dei servizi Monitoraggio esami I semestre Indagine Valutazione Servizi e report Internal Audit su indagine anno precedente	PRO-3 (scarico dal sito e Datamart) Diritto allo studio - agevolazioni economiche
Giugno	Documento Criticità Nucleo per Board Riesame del Sistema di Governo e del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo	Integrazione ANVUR occupazione ed efficacia (indagine laureandi e laureati) a cura dell'Ufficio Studi
Luglio	SUA-R/TM Report Tirocini Report popolazione studentesca Indagine inserimento professionale Laureati Luiss Monitoraggio orientamento in itinere (Laboratori) Indagine Ufficio Studi inserimento professionale post-lauream	Formattazione Allegato 6 indicatori ANVUR – rilascio giugno – per Relazione Board Qualità e Innovazione, Relazione Nucleo di Valutazione, SMA Monitoraggio Ufficio Studi schede occupazionali per cds e indirizzo per invio a Direttori dei CdS
Agosto		Banca dati KPI (suddivisa per CdS) per Relazione Nucleo e SMA Report tirocini da Career Service Report internazionalizzazione
Settembre		Report test di ingresso (triennali e magistrali) da Ufficio Studi
Ottobre	Relazione annuale Nucleo di Valutazione (completa di verbali Comitati di Indirizzo, verbali Gruppi di Riesame, verbali CPDS e relazione anno precedente) Relazione annuale Board Qualità e Innovazione Relazione annuale Ufficio Studi Analisi transizione Università-Lavoro da Comunicazioni Obbligatorie (se disponibile)	Monitoraggio Ufficio Studi delle carriere per invio a Direttori dei CdS e responsabile Tutorato
Novembre	Monitoraggio esami II semestre	
Dicembre	Audizioni dei Corsi di Studio, Corsi di Dottorato di Ricerca e Dipartimenti	

Ambito di Valutazione C - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

In questo ambito si valutano i processi di Assicurazione della Qualità, in particolare la capacità dell'Ateneo di dotarsi di un sistema di autovalutazione dei Corsi di Studio e dei dipartimenti, attraverso attività di monitoraggio e riesame dei processi e dei risultati della didattica, della ricerca e della terza missione. Il sistema di Assicurazione della Qualità deve prevedere una attività di monitoraggio sulla sua efficacia che coinvolga tutti gli organi e le funzioni interessate, ai diversi livelli di responsabilità, e che prenda in esame le considerazioni critiche espresse dal NUV al quale, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, è demandata la valutazione del sistema e dei processi di AQ della didattica, della ricerca e della terza missione.

Punto di Attenzione	Aspetti da considerare	Note	Indicatori (DM 1154/2021)
C.1 Autovalutazione, valutazione e riesame dei CdS, dei Dottorati di Ricerca e dei Dipartimenti con il supporto del Presidio della Qualità	C.1.1 L'Ateneo assicura il riesame periodico delle attività dei CdS, dei Dottorati di Ricerca e dei Dipartimenti attraverso strumenti di analisi e valutazione predisposti dal Presidio della Qualità.	Ad esempio, attraverso l'analisi delle opinioni e degli sbocchi occupazionali, della Scheda di Monitoraggio Annuale, del Rapporto di Riesame ciclico, dell'attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per i CdS, la SUA-RD/TM e/o di altri strumenti di pianificazione strategica per i Dipartimenti.	Periodicità del Riesame Ciclico dei Corsi di Studio e della Ricerca e della terza missione da parte dei Dipartimenti.
	C.1.2 L'Ateneo assicura il coinvolgimento del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti/dottorandi nei processi di autovalutazione e valutazione, assicurando loro l'accesso ai dati e alle informazioni utili con il necessario livello di dettaglio.	Ad esempio, assicurando la messa a disposizione dei risultati dell'elaborazione della rilevazione delle opinioni degli studenti e della distribuzione delle votazioni conseguite nelle verifiche di apprendimento in maniera disaggregata per singolo insegnamento, etc.	
	C.1.3 Il Presidio della Qualità predispone linee guida e documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame dei CdS, dei Dottorati di Ricerca, dei Dipartimenti e delle CPDS, assicurando un adeguato supporto metodologico e operativo.		Percentuale di copertura degli insegnamenti per i quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni studenti.
	C.1.4 Il Presidio della Qualità diffonde e promuove la cultura della qualità e svolge attività di formazione a supporto dei CdS, dei Dottorati di Ricerca, dei Dipartimenti, delle CPDS e delle Facoltà/Scuole e di eventuali altre strutture che operano nell'ambito dell'Assicurazione della Qualità.	Il Presidio di Qualità può svolgere tale attività direttamente o svolgere una funzione propositiva e/o di organizzazione in relazione alla composizione e alle competenze possedute. La pianificazione gestione dell'attività di formazione sulle tematiche di Assicurazione della Qualità è, di norma, di competenza del Presidio della Qualità e/o di altra struttura dell'Ateneo coerentemente con il modello organizzativo adottato.	
C.2 Monitoraggio del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo	C.2.1 Le strutture responsabili dell'Assicurazione della Qualità monitorano sistematicamente l'efficacia del Sistema di AQ, rilevano gli eventuali problemi di loro competenza, propongono azioni di miglioramento plausibili e realizzabili e ne verificano adeguatamente l'efficacia.	Le strutture responsabili dell'AQ sono il Presidio di Qualità, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche Studenti-Docenti, le Commissioni didattiche, le Commissioni per la ricerca e la terza missione/impatto sociale, le Facoltà/Scuole/Strutture di Coordinamento, i Dipartimenti, i Corsi di Studio, i Dottorati di Ricerca, le Scuole di Specializzazione. Le attività di monitoraggio dell'efficacia del Sistema di AQ vengono svolte dai CdS, dai dottorati, dalle CPDS, dai Dipartimenti con la supervisione del Presidio della Qualità per le tematiche di relativa competenza.	Grado di efficacia delle azioni di miglioramento del Sistema AQ implementate annualmente dal Presidio di Assicurazione della Qualità.
	C.2.2 I risultati delle attività di monitoraggio dell'efficacia del Sistema di AQ vengono sistematicamente trasmessi dal Presidio della Qualità al Nucleo di Valutazione per le attività di competenza e al Sistema di Governo dell'Ateneo per il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di Assicurazione della Qualità.	I dati e le informazioni per il monitoraggio sono quelli contenuti nelle Relazioni Annuali del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità, nei Rapporti di Riesame dei CdS, nelle relazioni delle CPDS, nelle Schede di Monitoraggio Annuale, nelle SUA-CDS e nelle SUA-RD/TM, o in altre fonti.	Grado di efficacia delle azioni di miglioramento implementate dai Corsi di Studio a valle della compilazione della SMA.

<p>C.3</p> <p>Valutazione del Sistema e dei Processi di Assicurazione della Qualità della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale da parte del Nucleo di Valutazione</p>	<p>C.3.1</p> <p>Il Nucleo di Valutazione conduce un'analisi approfondita della pianificazione strategica e operativa dell'Ateneo, valuta il sistema adottato dall'Ateneo per la misurazione delle prestazioni dei processi e delle attività e i suoi risultati, con riferimento alle missioni e alle attività istituzionali e gestionali.</p>		
	<p>C.3.2</p> <p>Il Nucleo di Valutazione valuta, anche mediante audizioni, lo stato complessivo del Sistema di AQ e le modalità con cui l'Ateneo e gli organismi preposti all'Assicurazione della Qualità, tengono sotto controllo l'andamento dei CdS, dei Dottorati di Ricerca e dei Dipartimenti.</p>	<p>Il Nucleo di Valutazione valuta lo stato complessivo del Sistema di AQ attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - audizioni a campione o a rotazione dei CdS, dei Dottorati e dei Dipartimenti; - l'esame dei documenti prodotti nell'ambito dell'assicurazione della qualità (Relazioni del PQA e delle CPDS, Schede di Monitoraggio Annuale, Riesami Ciclici, SUA-CDS e SUA-RD/TM ed eventuali altri documenti di pianificazione prodotti dai Dipartimenti e da Facoltà/scuole/Strutture di Coordinamento, esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti, andamento dei risultati degli esami di profitto e di laurea dei CdS). <p>Il Nucleo di Valutazione monitora l'andamento dei Corsi al fine di individuare in particolare i CdS critici e relazionare in merito nella sua Relazione Annuale così come previsto dalle linee guida ANVUR. Per l'individuazione dei CdS critici si vedano le indicazioni riportate nelle Linee Guida dell'ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (LG NdV).</p>	<p>Numero di Audizioni dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti svolte annualmente dal NUV in rapporto ai corsi attivi e ai Dipartimenti esistenti.</p>
	<p>C.3.3</p> <p>I risultati delle attività di valutazione del Sistema di AQ vengono sistematicamente trasmessi dal Nucleo di Valutazione al Presidio della Qualità e al Sistema di Governo dell'Ateneo per il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di Assicurazione della Qualità.</p>		

Linee Guida ANVUR-AVA

La norma attribuisce al NdV anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale (Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). I NdV redigono una Relazione annuale, ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della Legge 19 ottobre 1999, n.370 da inviare ad ANVUR entro il 30/04, che include il rapporto sulle attività relative ad AVA.

Relativamente alle procedure di accreditamento delle Sedi e dei CdS, ai sensi del D.M. 987/2016, i NdV svolgono le seguenti funzioni:

- a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'Accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi Corsi di Studio;
- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle Sedi;
- c. forniscono sostegno agli Organi di Governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle CPDS.

Mentre il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell'AQ, il NdV ne definisce la metodologia generale e valuta l'AQ complessiva dell'Ateneo. Valuta inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l'analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni. Il NdV verifica l'esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati.

Il NdV redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate dall'ANVUR, in cui dà conto del rispetto dei Requisiti di AQ, dei provvedimenti presi dall'Ateneo in relazione ai CdS ritenuti "anomali" in base al monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità. In generale nella Relazione il NdV acquisisce ed eventualmente integra i dati ANVUR del monitoraggio sui CdS e valuta i CdS. Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l'ANVUR, raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti. Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo. Monitora infine la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne. Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle attività di valutazione vere e proprie, in termini di risultati conseguiti e azioni intraprese, il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione vera e propria. Il PQA, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni.

Legge 19 ottobre 1999, n.370

Art. 1

(Nuclei di valutazione interna degli atenei)

1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non

trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.

Art. 4

(Accreditamento iniziale dei corsi di studio)

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:
 - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
 - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A e C (Requisito R3).
2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
3. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b. I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
4. L'accREDITamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si può in tal caso dare luogo all'accREDITamento e all'istituzione di nuovi corsi, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di corsi.
5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accREDITamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5

(AccREDITamento periodico dei corsi di studio)

1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accREDITamento periodico. L'accREDITamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.
2. L'accREDITamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accREDITamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attività di valutazione dei NUV.
3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accREDITamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accREDITamento periodico della sede. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:
 - in caso di esito positivo, la durata dell'accREDITamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della sede;
 - in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accREDITamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accREDITamento periodico della sede.

Art. 6

(Valutazione periodica)

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 635/2016.

2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono:

- a. utilizzati ai fini dell'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto;
- b. considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 19/2012. Art. 7 (Nucleo di valutazione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:

- a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012);
- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012);
- c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);
- d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012).